DISPOSIZIONI A FAVORE DI STUDENTI RIMPATRIATI CHE HANNO INIZIATO GLI STUDI NEI LICEI SCIENTIFICI ITALIANI ALL'ESTERO

Art. 1

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA.

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Nei abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Gli studenti italiani, i quali, negli anni scolastici 1939-40 e 1940-41, si siano iscritti ai licei scientifici del Regno, provenendo dai Regi licei scientifici all'estero, potranno, quando abbiano conseguito la maturita' scientifica, essere iscritti presso tutte le Facolta' universitarie.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addi' 30 ottobre 1940-XIX.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI - BOTTAI

Visto, il Guardasigilli: GRANDI

Versione in vigore dal 4 dicembre 1940, non più in vigore dal 9 maggio 2025 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni a favore di studenti rimpatriati che hanno iniziato gli studi nei licei scientifici italiani all'estero

Estremi	Legge 30 ottobre 1940, n. 1544
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 19 novembre 1940

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-a-favore-di-studenti-rimpatriati-che-hanno-iniziato-gli/art-1/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it